

Trento, 14 gennaio 2020

Circolare n 01/2020 - Focus

AGEVOLAZIONE INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

Modifica iper-super ammortamenti

Necessità dicitura su fattura

Gentile cliente,

con la presente circolare volgiamo fare un approfondimento sulle importanti novità in materia di incentivi sull'acquisto di beni strumentali.

La "finanziaria 2020" ha sostituito la disciplina dell'iper-super ammortamento con la disciplina del <u>credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</u>, riguardante gli acquisti effettuati già a partire dallo scorso <u>1° gennaio 2020</u>.

In sostanza si tratta di un credito d'imposta da usare in compensazione in F24 pari ad una data percentuale del valore del bene strumentale acquisto che va dal 6% per i beni "ordinari" e dal 15% al 40% per in beni cosiddetti 4.0

Importante novità prevista, che si vuole sottolineare con questa circolare, <u>è la necessità di un'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura</u>.

Nello specifico, l'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che "ai fini dei **successivi controlli**, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, **pena la revoca del beneficio**, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".

Tale obbligo riguarda l'acquisto di tutti i **beni strumentali** agevolabili, sia quelli materiali "ordinari", compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro (già oggetto dei super-



ammortamenti), che quelli materiali e immateriali "4.0". Il primo caso (beni ex super ammortizzabili, ai quali è associato il credito d'imposta del 6%) è, naturalmente, quello di gran lunga più frequente, coinvolgendo peraltro non solo le imprese, ma anche gli esercenti arti e professioni.

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale **ad esempio** "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 185 della L. 160/2019" per gli investimenti in beni materiali "ordinari", per i beni ex superammortamento.

In questa prima fase di operatività dell'agevolazione potrebbe quindi essere utile inviare al **fornitore** del bene una comunicazione, richiedendo espressamente l'inserimento della suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto del bene agevolabile (ad esempio, nel campo "Causale").

Quanto agli **effetti** della mancata indicazione della dicitura in fattura, dalla formulazione normativa non appare chiaro se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. La norma, come detto, dispone la revoca se manca "la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili", prevedendo poi un secondo periodo in base al quale, "a tali fini" (dovrebbero essere tali i fini di controllo specificati nell'incipit della norma), le fatture devono menzionare la norma di riferimento dell'agevolazione. A rigore, quindi, solo nel primo caso, e non nel secondo, opererebbe la decadenza.

Considerata la delicatezza della questione, si auspica comunque che con riferimento al nuovo credito d'imposta ex L. 160/2019 vengano forniti al più presto chiarimenti ufficiali sul punto.

In ogni caso, un **approccio flessibile** appare ragionevole, tenuto conto:

- da un lato, che la quantificazione del credito può agevolmente essere ricostruita al termine del 2020 con appositi **prospetti ad hoc**, nei quali inserire le fatture di acquisto, i costi sostenuti e il credito spettante;
- dall'altro, che rimane pur sempre valido il principio contenuto nell'art. 3 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone di non prevedere adempimenti a



carico dei contribuenti nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore delle leggi che li istituiscono, per cui una lettura estensiva della disposizione potrebbe autorizzare da parte dell'Amministrazione un periodo di tolleranza.

Lo studio è a completa disposizione per ogni chiarimento in merito.

Cordiali saluti.